



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

*Al Signor Procuratore generale della Repubblica
sede*

*Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

*Ai Signori Presidenti delle Camere Penali
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

Perugia, 11 gennaio 2023

OGGETTO: entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. "riforma Cartabia")

Con l'entrata in vigore della riforma in oggetto, definitivamente sancita dalla legge n. 199/2022, di conversione del d.l. n. 162/2022 che l'aveva *medio tempore* differita, questa Corte sarà chiamata a confrontarsi con alcune novità di estrema rilevanza, su alcune delle quali mi permetto di richiamare l'attenzione delle SS.LL. ai fini della futura organizzazione del lavoro. L'analisi, senza pretese di esaustività e con l'espresso invito a formulare rilievi od osservazioni anche in caso di dissenso sulle linee interpretative prospettate, sarà comunque limitata ad alcuni degli aspetti di maggiore significatività relativamente al giudizio di secondo grado: non sarà dedicata attenzione, invece, alle pur numerose questioni di diritto sostanziale derivanti dalla novella, implicanti problematiche che prescindono dalla fase processuale in cui potranno essere oggetto di disamina.

1. Casi di inammissibilità dell'appello

La riforma, per chiare finalità deflative, interviene sulla disciplina dell'inammissibilità delle impugnazioni descrivendo più analiticamente alcune delle ipotesi già previste e introducendone di nuove.

1.1 Sotto il primo profilo, l'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede oggi
che

L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione

In vero, si tratta di una esplicitazione di principi da intendersi già vigenti, come chiarisce la stessa Relazione illustrativa secondo cui «risulta codificato il requisito della specificità cd. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Il diritto vivente, sulla base delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. U, n. 8825/2017 del 27/10/2016, ric. Galtelli) e delle successive modifiche al quadro di riferimento normativo introdotte con la legge n. 103/2017, chiaramente conseguenti a quella pronuncia, consentiva già di affermare che un motivo di appello deve esplicitamente confrontarsi con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza di cui ci si duole, essendo onere della parte impugnata sviluppare le proprie argomentazioni non ignorando le ragioni *de quibus*: in altre parole, un motivo che risulti connotato da censure *ex se* generiche ed astratte deve intendersi privo del necessario requisito della specificità (intrinseca), mentre, sul piano estrinseco, è da ritenere aspecifico il motivo non basato su argomenti strettamente correlati al contenuto della sentenza di primo grado. Nel contempo, può intendersi manifestamente infondato, ma non inammissibile, il motivo che - senza limitarsi ad enunciazioni meramente assertive - riproponga una tesi già confutata, purché, per quanto appena evidenziato, l'iterazione di quell'assunto si ricolleggi alla diversa valutazione compiuta a riguardo nella decisione impugnata. Criteri, questi, che la novella si limita a ribadire e a meglio descrivere.

1.2 Altri casi di inammissibilità già previsti, ma in base a previsioni normative peculiari che risultano aver trovato conferma, afferiscono alle modalità di presentazione per via telematica di un atto di impugnazione: in tale ambito, l'art. 87-bis, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 150/2022 (introdotto dal successivo d.l. n. 162), riproduce il disposto di cui all'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Il tema sarà affrontato più avanti (v. § 3), con l'avvertenza che l'eventuale inammissibilità di un appello che non osservi le forme prescritte dovrebbe essere dichiarata dal giudice di primo grado, così come questa Corte dovrà (continuare a) vagliare l'ammissibilità dei ricorsi per cassazione avanzati avverso le proprie pronunce.



1.3 Ipotesi di inammissibilità senz'altro nuove, al contrario, risultano quelle di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, riguardanti l'incombenza di una dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata impugnante nel corpo dell'atto di appello (o contestuale allo stesso, anche se presentato dal difensore) e, nel caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in primo grado in absentia, l'ulteriore necessità di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza oggetto di gravame.

Assimilabili ai casi appena evidenziati possono intendersi quelli relativi al modificato novero delle inappellabilità, essendo stata esclusa l'esperibilità dell'appello avverso le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) e le sentenze di non luogo a procedere concernenti "reati" (non più le sole contravvenzioni) sanzionati con la sola pena pecuniaria (art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen.). Ciò potrà comportare eventuali declaratorie di inammissibilità degli appelli comunque proposti, ovvero - ricorrendone gli estremi - eventuali ordinanze di conversione degli stessi in ricorsi per cassazione.

1.4 In punto di regime transitorio, ci si deve chiedere se le ipotesi di inammissibilità appena passate in rassegna siano da intendere già operanti, in ossequio alla regola generale *tempus regit actum* in tema di norme processuali. Illuminante, in proposito, è il dettato dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150, secondo cui i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. dovranno trovare applicazione soltanto quanto agli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della novella: non vi è dubbio, perciò, che la necessità di una dichiarazione o elezione di domicilio nel corpo dell'atto di appello o depositata contestualmente all'impugnazione, così come di un mandato rilasciato dall'imputato assente in data posteriore alla sentenza da impugnare si avrà esclusivamente per le pronunce emesse a far data dal 30 dicembre 2022.

Diversamente, e non solo osservando un canone interpretativo *a contrario* sulla base di quanto previsto *ad hoc* per i casi appena esaminati, **debbono ritenersi di applicazione immediata le norme di cui ai citati artt. 581, co. 1-bis, cod. proc. pen. e 87-bis del d.lgs. n. 150/2022:** la prima, perché meramente descrittiva di un precetto già vigente, che all'esito della riformulazione del testo di legge appare soltanto enunciato in termini di maggiore chiarezza; la seconda, *a fortiori*, trattandosi di semplice riproduzione di un *dictum* normativo esistente.



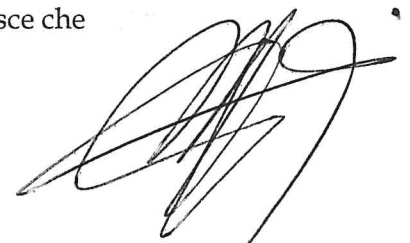
Quanto all'ampliamento dei casi di inappellabilità, il primo non sembra suscitare problemi: il lavoro di pubblica utilità da far assurgere a parametro per la sostituzione di una pena detentiva è infatti, a sua volta, oggetto di introduzione per effetto della riforma, *ergo* non potrà che riferirsi all'impugnazione di sentenze in cui sia stata fatta applicazione delle dette norme di diritto sostanziale (ovviamente posteriori al 30 dicembre 2022). L'inappellabilità di pronunce liberatorie del Gup concernenti delitti passibili di sola sanzione pecuniaria - tematica, in ogni caso, di assai modesta se non nulla incidenza pratica - potrebbe invece intendersi già operante, accedendo a un'interpretazione rigorosa del ricordato canone *tempus regit actum*, ovvero differita, assumendo anche qui a discriminare la data di emissione del provvedimento impugnato in base alla giurisprudenza di legittimità formatasi all'esito di pregresse tematiche di diritto intertemporale (segnatamente, v. Cass., Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista). Chi scrive, non foss'altro in ragione dell'altrettanto generalizzato principio del *favor impugnationis*, ritiene di privilegiare la seconda opzione esegetica.

2. Celebrazione del giudizio di appello

Come noto, il nuovo regime previsto per il giudizio di secondo grado è (*rectius*, sarà a partire dal 30 giugno 2023, per le ragioni appresso illustrate) ispirato dalla **regola generale di una trattazione in camera di consiglio, con un contraddittorio eventuale e in forma scritta (art. 598-bis cod. proc. pen.)**.

In estrema sintesi, mancando provvedimenti *ex officio* per la trattazione orale (anche in virtù della peculiare rilevanza delle questioni da affrontare, ulteriore innovazione del legislatore), ovvero istanze delle parti a quel fine (per la cui formalizzazione sarà prevista la necessità di rispettare il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, e non più - a ritroso - dalla data dell'udienza, con l'ulteriore precisazione che il P.g. o la parte civile potranno richiedere la trattazione orale soltanto laddove siano parti appellanti), il futuro meccanismo rituale vorrà che le richieste del Procuratore generale e le memorie o istanze scritte delle parti, come pure i motivi nuovi e la richiesta di concordato *ex art. 599-bis* intervengano non oltre quindici giorni prima dell'udienza, mentre non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza dovranno essere depositate le eventuali memorie di replica.

Da qui al 30 giugno 2023 e oltre, però, varrà il disposto dell'art. 5-duodecies del d.l. n. 162/2022, convertito in legge n. 199/2022, ove si stabilisce che



Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo

In altre parole, la disciplina emergenziale correlata alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 continueranno ad applicarsi nella finestra temporale appena evidenziata, procrastinando le scansioni processuali con cui ci si è confrontati nell'esperienza di questi ultimi anni: dunque, per quanto di odierno interesse, **la richiesta di trattazione orale potrà intervenire ben oltre i quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, restando fissato a pena di inammissibilità l'identico termine a ritroso dalla data già fissata per l'udienza (anche per la manifestazione da parte dell'imputato, ma sempre attraverso il proprio difensore, della volontà di comparire).**

Due questioni interpretative, di non poco momento, si pongono però sul piano del regime transitorio:

- a) posto che il novellato art. 601 cod. proc. pen. prevede che alle parti e ai loro difensori sia garantito un termine minimo di comparizione pari a quaranta giorni, e non più di venti, il regime formale come sopra prorogato dovrà intendersi confermativo anche del più ristretto termine appena ricordato, oppure occorrerà subito conformarsi a quello più ampio, di nuova introduzione ?
- b) la norma che impone di presentare l'eventuale richiesta di concordato *ex art. 599-bis* almeno quindici giorni prima della data dell'udienza è a sua volta di immediata applicazione ?

In vero, la descritta ultrattività riguarda norme (per quanto qui di interesse, l'art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020) che non disciplinano l'intero assetto rituale del giudizio di appello: stabilire che il rito debba essere in linea di principio cartolare, salvo il diritto della parte interessata di chiedere la discussione orale e la previsione che quel diritto sia esercitato rispettando forme e termini peculiari, nulla ha a che vedere - ad esempio - con le modalità da osservare per la presentazione di un atto di impugnazione, né con il dato empirico di quanti giorni prima rispetto all'udienza quella stessa parte ne debba avere avuto compiuta conoscenza.



Taluno potrebbe richiamare, a sostegno della necessità di ritenere ancora vigente il termine di venti giorni per la comparizione, il già ricordato criterio elaborato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza Lista del 2007, ancorato alla data dell'atto impugnato: con il risultato di applicare il nuovo termine di quaranta giorni nei soli casi di appello proposto avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma. Analogamente potrebbe sostenersi quanto alla prospettiva di considerare ancora rituale o meno un'istanza di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. presentata direttamente in udienza, relativamente a sentenze di condanna pronunciate in primo grado prima del 30 dicembre 2022.

Chi scrive non è di questo avviso: il legislatore non consente solo di ricorrere al già segnalato argomento *a contrario* (dove ha ritenuto di limitare l'applicazione delle norme novellate ai casi riguardanti sentenze successive alla novella, come nelle ipotesi di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, lo ha stabilito espressamente), ma - proprio con riferimento al problema in esame - ha esercitato un'opzione che prescinde dalla data dell'atto impugnato, derivandone l'impossibilità di far assurgere a criterio generale quello indicato dalla sentenza Lista. Il regime formale che conseguì alla disciplina emergenziale è infatti prorogato non già in ordine alle impugnazioni che riguarderanno pronunce intervenute sino al 30 giugno 2023, bensì agli appelli che interverranno prima di quella data: *ergo*, a fronte di una sentenza emessa e financo con motivazione depositata entro il primo semestre dell'anno in corso, il regime formale sopra descritto muterà a seconda di quando verrà presentata impugnazione. E, nel caso in cui saranno avanzati appelli in tempi diversi, dovrà aversi riguardo alla data di quello anteriore.

In linea di principio, pertanto, e riservando pur sempre ai singoli collegi piena libertà di determinazione qualora si ponessero problemi interpretativi con implicazioni di concreto rilievo, i nuovi modelli di decreto di citazione a giudizio o di avviso di fissazione indicheranno sin d'ora quello di quaranta giorni come termine di legge per la comparizione delle parti: si tratta, del resto, di normativa di favore che - per l'organizzazione del lavoro di questa Corte - non pone difficoltà immediate ai fini della calendarizzazione dei processi, rendendo anche più ragionevoli le possibilità di concreto esercizio della facoltà di sollecitarne la trattazione orale (considerando che l'istanza dovrà continuare a pervenire non oltre quindici giorni prima della data dell'udienza, un conto è esserne stati informati da appena cinque giorni, altra cosa da almeno venticinque).



Nel contempo, mantenendo il medesimo approccio interpretativo, sin da ora dovrebbe intendersi necessario presentare richieste di applicazione di pena concordata entro la nuova scadenza fissata dall'art. 599-bis: chi scrive, in ogni caso, non reputa che si imponga l'indicazione di tale termine nel corpo dei decreti di citazione o degli avvisi menzionati (che saranno emessi nel primo semestre del 2023), perché qui la riforma introduce un regime maggiormente restrittivo, con ovvie e intuibili problematiche di comprensione e interpretazione per le parti interessate. La già sottolineata autonomia dei collegi giudicanti, da ribadire anche *in parte qua*, unitamente alle ragioni deflative che dovranno comunque ispirare le decisioni da adottare, suggerisce pertanto di valutare caso per caso l'ammissibilità delle istanze in parola, nella pienezza del contraddittorio.

3. Modalità di presentazione dell'atto di appello

Particolarmente significative si palesano anche le norme che disciplinano la presentazione dell'impugnazione, ai sensi del nuovo testo dell'art. 582 cod. proc. pen.

Come noto, prima della riforma erano previste essenzialmente quattro forme:

- la presentazione personale, ovvero a mezzo di incaricato, presso la Cancelleria del giudice emittente il provvedimento impugnato (art. 582, co. 1);
- la presentazione presso la Cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovino, ovvero davanti a un agente consolare all'estero (art. 582, co. 2);
- la spedizione con telegramma o a mezzo di raccomandata (art. 583);
- l'inoltro per via telematica, nelle già ricordate forme di cui all'art. 24 d.l. n. 137/2020.

La riforma fa assurgere quest'ultima modalità a regola generale, secondo le modifiche introdotte all'art. 582, comma 1 (che richiama il deposito nelle forme previste dal precedente art. 111-bis, come a sua volta novellato); il successivo comma 1-bis, introdotto *ad hoc*, continua comunque a consentire - ma alle sole parti private - la presentazione dell'atto di impugnazione nella Cancelleria del giudice a quo, personalmente o a mezzo di incaricato. Risultano invece espressamente abrogati sia l'art. 582, comma 2, che l'art. 583 cod. proc. pen.



In punto di regime transitorio, l'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 detta specifiche disposizioni in materia di processo penale telematico, prevedendo l'adozione di decreti ministeriali (di natura regolamentare) entro il 31 dicembre 2023 per il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento penale (comma 1), nonché per l'individuazione di possibili modalità non telematiche e degli eventuali termini di transizione dal passato al nuovo regime (comma 3); i commi 4, 5 e 6 del citato art. 87 stabiliscono poi, e più in particolare, che

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il successivo art. 87-bis, ancora in tema di disposizioni transitorie (per la "semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze") prevede quindi che - fino a quindici giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti o i diversi termini di cui sopra - continueranno a valere le norme dettate per il deposito con valore legale di atti mediante invio da indirizzi di posta elettronica certificata.



Come già segnalato, riproducendo le disposizioni da ultimo dettate con l'art. 24 del d.l. n. 137/2020 in parte già fatte salve dall'art. 87, i commi da 3 a 8 del citato art. 87-bis recitano:

Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Dal combinato disposto delle norme richiamate possono ricavarsi alcune conclusioni di immediata rilevanza.



3.1 A far data dall'entrata in vigore della novella, **non sarà più consentita la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo telegramma o spedizione di raccomandata**, giacché l'art. 583 cod. proc. pen. è oggetto di espressa abrogazione e non risulta richiamato neppure nelle norme di cui all'accennato regime transitorio.

Né può sostenersi, ad avviso di chi scrive, che al riguardo possa assumere rilievo il più volte ricordato canone interpretativo elaborato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: la norma della cui applicazione si discute riguarda specificamente le modalità di presentazione di un atto processuale che trova sì il proprio presupposto nella sentenza impugnata, ma non vede modificati i limiti di esercizio della relativa facoltà.

3.2 Analogamente è a dirsi quanto alla presentazione dell'atto di impugnazione presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello emittente la sentenza: l'art. 582, comma 2, risulta a sua volta non menzionato fra le disposizioni che continueranno a trovare applicazione in via transitoria.

Sarà invece ancora possibile, fino all'adozione dei regolamenti in tema di processo penale telematico e nei termini sopra evidenziati, la presentazione di un appello dinanzi a un agente consolare all'estero (art. 87, co. 6, d.lgs. n. 150/2022).

3.3 In attesa di una più compiuta regolamentazione in tema di processo penale telematico, **rimarrà in via transitoria previsione generale, quale forma di presentazione dell'atto di appello o di motivi nuovi, quella nella Cancelleria del giudice emittente il provvedimento impugnato** (artt. 582, co. 1, e 585, co. 4, nell'attuale testo, richiamati dall'art. 87, co. 4 dello stesso d.lgs.). **Sarà comunque consentita ed è già valida la modalità di presentazione per via telematica**, sia pure con il contestuale onere di curare il deposito delle copie necessarie alla formazione dei relativi fascicoli, potendovi provvedere la Cancelleria ma a spese dell'impugnante (art. 164 disp. att., parimenti richiamato dal citato art. 87, co. 6).

Si coglie l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS.LL., a quest'ultimo riguardo, sulla circostanza che per la Cancelleria del giudice da cui è stato emesso il provvedimento impugnato è stata confermata la necessità di compiere alcune fondamentali attività di verifica, relative:

1. all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto (difensore) da cui proviene l'atto di impugnazione, indirizzo che deve corrispondere a quello dell'Avvocato come risultante dal Registro Generale degli indirizzi certificati;



2. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio ricevente, che deve corrispondere alla casella pec dedicata al deposito degli atti penali, senza dunque la possibilità che venga utilizzato uno qualunque dei diversi indirizzi a disposizione dell'utenza;
3. all'effettività della firma digitale del soggetto da cui l'atto risulta sottoscritto.

La Cancelleria di questa Corte, dunque, dovrà curare un'annotazione attestante gli esiti delle verifiche sopra descritte quanto ai ricorsi per cassazione eventualmente proposti mediante l'inoltro per via telematica: verifiche che, qualora abbiano esito negativo, potranno comportare, già in questa sede, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e di esecutività del provvedimento impugnato.

A tal fine, si evidenzia - quanto al punto 1 - che sarà cura della Cancelleria controllare la corrispondenza tra la casella utilizzata dal mittente e quella indicata nel Registro Generale, consultando *on line* il portale dei servizi telematici.

Quanto al punto 2, si ribadisce che le caselle pec di questa Corte vanno individuate come segue:

depositoattipenali.ca.perugia@giustiziacert.it, per gli ordinari **giudizi di cognizione e relative impugnazioni**;

depositoattipenali.ca2.perugia@giustiziacert.it, per i **procedimenti di esecuzione e relative impugnazioni**;

depositoattipenali.ca3.perugia@giustiziacert.it, per i **giudizi di Corte di assise di appello e relative impugnazioni**;

mandatoarrestoeuropeo.ca.perugia@giustiziacert.it, per le procedure conseguenti a **mandati di arresto europeo e relative impugnazioni**.

Come già chiarito in precedenti comunicazioni, segnalo che, qualora gli atti di impugnazione provengano da una casella del difensore diversa da quella risultante sul Registro più volte ricordato, ovvero risultino indirizzati a una casella di questa Corte non corrispondente a quelle appena elencate, sarà cura della Cancelleria - in un'ottica di leale collaborazione e laddove i termini di impugnazione non siano ancora interamente decorsi - attivarsi per segnalare l'inoltro irrituale, respingendo il messaggio di posta impropriamente trasmesso con invito all'osservanza dei dati formali di cui sopra: si tratterà, però, di evenienza impossibile da garantire nella totalità dei casi, presupponendo un'attività di verifica immediata, non sempre praticabile. Perciò, l'onere del rispetto delle forme indicate dalla legge deve intendersi comunque a carico della parte impugnante.



In ordine al punto 3, invece, e come parimenti già rappresentato a suo tempo, la Cancelleria non sarà tenuta a segnalare alcunché in caso di mancata apposizione di una effettiva firma digitale dell'atto: ove non riporti l'estensione informatica del formato di sottoscrizione o non risulti comunque recare una firma digitale suscettibile di valida verifica, l'atto medesimo dovrà considerarsi giuridicamente inesistente.

4. Appello presentato ai soli fini civili

L'art. 573, comma 1, cod. proc. pen., nella sua precedente formulazione, prevedeva:

L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

Il nuovo art. 573 distingue invece l'impugnazione presentata anche per gli interessi civili (in relazione alla quale ribadisce la regola formale appena ricordata) da quella che riguarda gli stessi interessi in via esclusiva, introducendo un comma 1-bis del seguente contenuto:

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Non vi è dubbio, pertanto, che quanto alle sentenze di primo grado emesse dopo l'entrata in vigore della novella, le successive impugnazioni ai soli fini civilistici (si pensi al caso dell'appello di una parte civile avverso una pronuncia assolutoria, in difetto di gravame della pubblica accusa) saranno valutate da questo ufficio in punto di ammissibilità, per poi - in caso di esito positivo di detta verifica - essere trasmesse per il prosieguo al giudice civile competente. Al di là della futura portata pratica della riforma, e dell'affermazione di principio secondo cui l'ammissibilità di un atto di impugnazione costituisce sempre un profilo su cui si impone un controllo preliminare (sulla stessa linea, anche il successivo art. 578, co. 1-bis, a sua volta modificato, fa comprendere come l'inammissibilità dell'impugnazione prevalga anche sull'eventuale improcedibilità per superamento dei termini *ex* art. 344-bis), ci si deve interrogare su come regolarsi quanto agli appelli di tal fatta già presentati, o addirittura nei quali il giudizio dinanzi a questa Corte risulti incardinato, come pure in ordine agli appelli ancora da formalizzare, ma pur sempre concernenti sentenze di primo grado anteriori al 30 dicembre 2022.



Le disposizioni transitorie di cui al d.lgs. n. 150, anche all'esito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 162 e con la legge di conversione di quest'ultimo, non dettano alcuna regola specificamente dedicata alla questione in esame.

Sul punto, di estrema delicatezza e di non trascurabile incidenza sul piano della casistica, con un dibattito che è facile pronosticare sarà oltremodo vivace, chi scrive non ritiene di prendere posizione in questa sede, limitandosi a enunciare il problema in attesa di affrontarne le concrete implicazioni al momento di trattare le vicende processuali in cui ciò si renderà necessario. Si può soltanto avvertire sin d'ora che, a sostegno di un approccio interpretativo in linea con i principi indicati dal massimo organo di nomofilachia nel 2007, depongono motivi di ordine organizzativo, anche al fine di evitare possibili decisioni di contenuto difforme in fattispecie concrete *lato sensu* sovrapponibili (si pensi al caso di un processo già fissato ma ancora da iniziare e un altro in corso con tanto di attività di rinnovazione *ex art. 603* del codice di rito, per il quale - anche sotto il profilo dell'economia processuale - sarebbe irragionevole un sostanziale regresso); d'altro canto, deve prestarsi attenzione al dato testuale della norma (che parla di rinvio "per la prosecuzione") e rilevarsi che il mutato regime di competenza non comporterebbe comunque effetti di sorta dal punto di vista dei criteri di valutazione della regiudicanda, semplicemente rimessa a un giudice diverso.

Ringrazio per la collaborazione, formulando sentiti auguri per un nuovo anno fervido di soddisfazioni umane e professionali.

Il Presidente di Sezione

Paolo Micheli